

COPIA

COMUNE DI VETRALLA



Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 Reg. Data: 30/7/2015	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI – ANNO 2015
-----------------------------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio con inizio alle ore 16.35, nella sala delle adunanze consiliari

All'adunanza straordinaria di prima convocazione, partecipata nelle forme di legge e regolamento ai Consiglieri Comunali, risultano all'appello nominale:

Il Sindaco, Sandrino AQUILANI è presente assente

SI

	Pres	Ass		Pres	Ass
MENEGALI ZELLI IACOBUZI Giulio	SI		VITTORI Michele	SI	
BACOCOCCO Dario	SI		BARONI Sandro		SI
BIANCUCCI Francesco	SI		FERRI Elio Pietro Romolo	SI	
SENSI Maurizio	SI		GIDARI Giovanni	SI	
DE RINALDIS Santino	SI		POSTIGLIONI Carlo	SI	
VENANZI Giuseppe	SI		COPPARI Francesco	SI	
CANCELLIERI Filippo	SI		COSTANTINI Sandro	SI	
PATRIGNANI Mauro		SI	FERRARA Giulio		SI

Presenti n.

Assenti n.

14

3

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe VENANZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 6 dell'ordine del giorno. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 il quale ha ulteriormente differito al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, come modificato dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per i soli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATO l'art. 56 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.09.2015, il quale individua i servizi indivisibili i cui costi dovranno trovare copertura con il gettito derivante dall'applicazione della TASI;

RILEVATO che i costi stimati dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Vetralla per l'anno 2015, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo stimato 2015 da finanziare con entrate proprie(€)
Gestione beni demaniali e patrimoniali	522.487,18
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico	173.261,64
Polizia locale	326.903,18
Viabilità	324.985,47
Pubblica illuminazione	427.530,54
Urbanistica e gestione del territorio	133.553,87
Protezione civile	8.965,32
Parchi e servizi per la tutela ambientale	309.026,23
TOTALE	2.226.713,43

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, così come definita dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed unità immobiliari ad essa assimilate:

- **Aliquota 2,00 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che la **rendita catastale della sola abitazione non superi euro 300,00**;
- **Aliquota 2,25 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che la **rendita catastale della sola abitazione sia compresa nella fascia tra euro 300,01 e euro 400**;
- **Aliquota 2,50 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che la **rendita catastale della sola abitazione sia superiore a euro 400**.

Immobili ad uso strumentale dell'attività produttiva, classificati nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10:

- **Aliquota 2,5 per mille** per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi.

Altri Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti (ivi compresi abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree edificabili ed unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare):

- **Aliquota 0 per mille.**

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677, come modificato dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014, e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 1.020.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 45,81%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.020.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziabili con il tributo (B)	€ 2.226.713,43
Differenza (B-A)	€ 1.206.713,43
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	54,19 %
Percentuale di copertura prevista dei costi con gettito TASI (A / B)	45,81 %

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.07.2015;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

ACQUISITO, altresì, l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2015 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, così come definita dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed unità immobiliari ad essa assimilate:

- **Aliquota 2,00 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che la **rendita catastale della sola abitazione non superi euro 300,00**;
- **Aliquota 2,25 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che la **rendita catastale della sola abitazione sia compresa nella fascia tra euro 300,01 e euro 400**;
- **Aliquota 2,50 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che la **rendita catastale della sola abitazione sia superiore a euro 400**.

Immobili ad uso strumentale dell'attività produttiva, classificati nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10:

- **Aliquota 2,5 per mille** per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi.

Altri Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti (ivi compresi abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree edificabili ed unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare):

- **Aliquota 0 per mille**.

- 2) Di dare atto che le unità immobiliari di seguito elencate si intendono equiparate all'abitazione principale:
- unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (un solo immobile per soggetto passivo), così come definite dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 26.09.2014, nel rispetto del limite di € 500,00 della rendita risultante in catasto (Art. 15 commi 2 e 3); restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, in quanto già assoggettate all'IMU;
 - unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

- 3) Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677, come modificato dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014, e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, richiamati in premessa, pari al 45,81 %;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché di inviare la stessa, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto sopra;

UDITA la discussione come da verbale agli atti;

CON VOTI

FAVOREVOLI 10 (Sindaco, Zelli, Biancucci, Bacocco, Sensi, De Rinaldis, Venanzi, Cancellieri, Vittori, Ferri)

CONTRARI 4 (Gidari, Postiglioni, Coppari, Costantini)

approva la proposta.

Si procede ad una separata votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI

FAVOREVOLI 10 (Sindaco, Zelli, Biancucci, Bacocco, Sensi, De Rinaldis, Venanzi, Cancellieri, Vittori, Ferri)

CONTRARI 4 (Gidari, Postiglioni, Coppari, Costantini)

approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000:

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Settore
F.to Rag. Maurizio CIGNINI

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Simona BARBARANELLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Giuseppe VENANZI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Copia conforme all'originale.

04 AGO 2015

Vetralla, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal 04 AGO 2015 per quindici giorni interi e consecutivi, senza reclami e/o opposizioni, ai sensi dell'art. 124 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000.

04 AGO 2015

Vetralla, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva in data 30/7/2015 perché:
- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)
 - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Vetralla, li 04 AGO 2015

COMUNE DI VETRALLA

Provincia di Viterbo

Revisore dei Conti

Verbale n. 14 del 29.07.2015

OGGETTO: Parere sulla proposta di conferma dell'aliquota TASI per l'anno 2015

Il Revisore dei Conti del Comune di Vetralla:

PREMESSO

Che il Responsabile del Settore II – Entrate Tributarie, ha trasmesso via e-mail in data 28 luglio 2015 la seguente documentazione:

- ❖ Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale per la conferma per l'anno 2015 dell'aliquota TASI in vigore per l'anno 2014;

VISTI

- ❖ la richiamata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si conferma per l'anno 2015 la volontà di applicare nel Comune di Vetralla l'aliquota TASI in vigore per l'anno 2014;
- ❖ il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.09.2014;
- ❖ l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- ❖ le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- ❖ inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

TENUTO CONTO CHE

- ✓ il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- ✓ il comma 677 del medesimo articolo, come modificato dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

in base al comma di cui sopra, per i soli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- ✓ il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI; equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- ✓ l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- ✓ a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTI

- ❖ i pareri favorevoli espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 267/2000;
- ❖ l'art. 56 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), il quale individua i servizi indivisibili i cui costi dovranno trovare copertura con il gettito derivante dall'applicazione della TASI;
- ❖ i costi stimati dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Vetralla per l'anno 2015, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo stimato 2015 da finanziare con entrate proprie(€)
Gestione beni demaniali e patrimoniali	522.487,18
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico	173.261,64
Polizia locale	326.903,18
Viabilità	324.985,47
Pubblica illuminazione	427.530,54
Urbanistica e gestione del territorio	133.553,87
Protezione civile	8.965,32
Parchi e servizi per la tutela ambientale	309.026,23
TOTALE	2.226.713,43

CONSIDERATO

- ❖ che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 1.020.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 45,81%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.020.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziabili con il tributo (B)	€ 2.226.713,43
Differenza (B-A)	€ 1.206.713,43
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	54,19 %
Percentuale di copertura prevista dei costi con gettito TASI (A / B)	45,81 %

- ❖ quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato ed aggiornato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126 e dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190

Tutto ciò premesso, verificato, riscontrato ed approfondito per quanto di competenza,

ESPRIME

Parere favorevole, alla proposta al Consiglio Comunale della conferma per l'anno 2015 delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quelle in vigore per l'anno 2014,,precisando altresì che, ai sensi della normativa vigente, la Deliberazione in questione deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze entro i termini stabiliti dalla legge assolvendo con il rilascio del presente parere anche al proprio obbligo di cui all'art. 239 del TUEL.

Il Revisore dei Conti

D.ssa Carla Amici